

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIMONI, SPIGAROLI, BALDINI e DALVIT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1969

Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — La scuola secondaria statale sta attraversando una grave crisi, non soltanto per la mancata attuazione delle riforme degli istituti secondari superiori, ma anche per la precaria situazione di una gran parte del personale insegnante attualmente in servizio.

È noto che i professori di ruolo sono tuttora meno del 50 per cento dell'intero corpo insegnante, nonostante i provvedimenti di natura straordinaria adottati finora e le conseguenti massicce immissioni in ruolo.

In conseguenza di ciò tutti i professori non abilitati vengono ogni anno licenziati e riasunti; gli stessi insegnanti abilitati, per i quali è stato introdotto l'istituto dell'incarico triennale, devono continuamente cambiare istituto e tipo di insegnamento a causa dei trasferimenti e delle nomine degli insegnanti di ruolo.

Si rende pertanto indispensabile un provvedimento organico che tenda da un lato a sbloccare la grave situazione delle cattedre e dall'altro a definire nuove tecniche di reclutamento degli insegnanti.

In tal modo si potrà porre fine in futuro alla serie di provvedimenti straordinari, anche se ancora si ravvisa, nel momento attuale, la necessità di tali provvedimenti per risolvere particolari situazioni.

Ed ecco in sintesi il contenuto del disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce che l'abilitazione all'insegnamento debba essere conseguita in sede universitaria sulla base di corsi di pedagogia, psicologia e didattica.

È assurdo infatti che gli interessati debbano sostenere due esami (abilitazione e concorso) aventi analogo e talora identico contenuto culturale.

L'accertamento di natura culturale dovrà essere fatto in sede di concorso; quest'ultimo istituto viene conservato, tuttavia viene dato mandato al Ministro della pubblica istruzione di emanare, dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore, nuove norme relative ai programmi, alle tabelle di valutazione dei titoli e alle tecniche di attuazione.

Anche il concorso infatti non deve consistere in un esame nozionistico, ma in un serio accertamento della preparazione culturale generale e della conseguente idoneità del candidato ad occupare la cattedra di ruolo.

Due tecniche tuttavia vengono definite nello stesso disegno di legge e cioè l'istituzione di quadri di esaminatori che possano garantire l'omogeneità nei giudizi e l'attuazione del principio già in vigore nel settore elementare, grazie al quale coloro i quali già hanno superato un esame di concorso con esito positivo possono ottenere la cattedra anche in un secondo tempo, sulla base di apposite graduatorie nazionali, senza ripetere le prove d'esame.

L'articolo 4 del disegno di legge è relativo al problema del reperimento delle cattedre, che sta alla base di ogni iniziativa in questo campo.

Soltanto reperendo tutti i posti di insegnamento di fatto esistenti si potranno infatti esaurire le graduatorie già compilate in base alle precedenti leggi di natura straordinaria e dare un contenuto effettivo al nuovo sistema di reclutamento sopra delineato.

Viene pertanto stabilito che, accanto alle cattedre tradizionali, debbano essere istituiti « posti in organico » qualora in un istituto vi sia un gruppo di ore d'insegnamento, anche in classi collaterali, numericamente corrispondente a quello che costituisce la cattedra.

Dovranno essere inoltre istituite cattedre anche su due istituti tra loro facilmente raggiungibili nell'ambito della medesima provincia.

Tale ultima istituzione dovrà avvenire in base ad una apposita relazione dei provveditori agli studi, giacchè occorre da un lato garantire la funzionalità della cattedra costituita su due istituti e, dall'altro, giungere alla istituzione del massimo numero

possibile di cattedre giacchè soltanto così è possibile combattere il triste fenomeno del supplentato.

Il disegno di legge ha poi alcune norme transitorie.

Si stabilisce in primo luogo che coloro i quali abbiano conseguito il titolo di studio anteriormente alla prima applicazione dell'articolo 1 (abilitazione in sede universitaria) possano presentarsi agli esami di concorso anche se non sono in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Gli articoli 6 e 7 sono relativi a speciali corsi abilitanti per la sola scuola media, ai quali potranno partecipare coloro i quali non intendono avvalersi della norma contenuta nell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 (abilitazione riservata) o anche abbiano riportato un esito negativo nel relativo esame.

Tali corsi consentiranno il ricupero alla scuola (per ricupero si intende la possibilità di ottenere uno stabile rapporto di lavoro) di quegli insegnanti anziani i quali non avendo potuto affrontare gli esami di abilitazione negli anni immediatamente seguenti la laurea, per le note carenze verificatesi nel periodo post-bellico, oppure essendo passati all'insegnamento da altra attività per colmare i vuoti esistenti nella scuola, pensano di non essere in grado di affrontare un normale esame di abilitazione.

Coloro i quali avranno frequentato tali corsi (che dovranno essere decentrati nella massima misura possibile) e avranno superato la relativa prova finale verranno inclusi, insieme a coloro che siano in possesso di una normale abilitazione per la scuola media, in apposite graduatorie che potranno essere utilizzate ai fini della immissione in ruolo, in ragione del 50 per cento dei posti che saranno annualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 7 della citata legge n. 603.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado viene rilasciata sulla base di corsi universitari di pedagogia, psicologia e didattica, ai quali potranno essere ammessi coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'insegnamento. Tali corsi si concluderanno con una prova di maturità pedagogica.

I titoli di studio validi per l'insegnamento verranno fissati con una apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi dei corsi di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, verranno emanate nuove norme relative ai programmi, alle tabelle di valutazione dei titoli ed alle tecniche dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria.

Il concorso accerterà la preparazione culturale in ordine ai programmi di insegnamento delle singole discipline o gruppi di discipline costituenti la cattedra.

Art. 3.

Coloro che abbiano riportato, nei concorsi a cattedre, una votazione di almeno 7/10 nelle prove di esame, qualora non risultino vincitori, verranno inclusi in apposite graduatorie nazionali sulla base del punteggio complessivo riportato. Dette graduatorie dovranno essere aggiornate ogni anno, dietro

presentazione di domanda, sia mediante la integrazione del punteggio spettante ai singoli sulla base di nuovi titoli eventualmente maturati, sia mediante l'inserimento, nel posto spettante in base al punteggio conseguito, di nuovi candidati i quali abbiano ottenuto in successivi concorsi il punteggio di cui al presente comma.

Coloro che risultino inclusi nelle graduatorie di cui al precedente comma verranno nominati in ruolo sulla base del 50 per cento dei posti disponibili annualmente per i concorsi a cattedre.

Art. 4.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procede, tramite il Provveditore agli studi, al reperimento di tutte le cattedre e di tutti i posti in organico disponibili nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

In ogni Istituto viene altresì istituito un posto in organico per ogni gruppo di ore numericamente corrispondente a quello costituente la cattedra oppure compreso tra tale numero e le 18 ore d'insegnamento settimanali; sono utilizzabili a tal fine anche le ore esistenti nelle classi collaterali, comprese le sezioni staccate. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposite relazioni dei Provveditori agli studi, istituisce cattedre e posti in organico anche in due istituti scolastici, purchè questi risultino fra loro facilmente raggiungibili ed appartengano alla medesima provincia.

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio legalmente richiesto anteriormente alla prima applicazione dell'articolo 1 della presente legge, sono ammessi agli esami di concorso al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad istituire speciali corsi abilitanti agli insegnamenti impartiti nella scuola media.

Tali corsi di durata biennale dovranno essere affidati a docenti universitari, presidi e professori di scuola secondaria, e si svolgeranno sulla base di speciali programmi definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione curerà il massimo decentramento possibile dei corsi, che si concluderanno con una prova atta ad accertare il livello di preparazione didattica e culturale dei frequentanti i predetti corsi.

Art. 7.

Coloro che avranno frequentato il corso con esito positivo saranno inclusi, insieme a coloro che siano in possesso di una normale idoneità o abilitazione per la scuola media, in una graduatoria nazionale da utilizzare, ai fini dell'immissione in ruolo, in ragione del 50 per cento dei posti che saranno annualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

In sede di prima applicazione della presente legge tutti i posti reperibili in base al precedente articolo 4 verranno utilizzati per le nomine in ruolo previste dalla presente legge e dalla legge 25 luglio 1966, numero 603 e successive modificazioni.

Le graduatorie di cui al primo comma del presente articolo sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.